

**TRIBUNALE di BOLZANO**

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bolzano, dott.ssa Eliana Marchesini, ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art. 28 St.Lav.**

nella causa di lavoro n. 216-2012, promossa da:

UILCA – SEGRETERIA PROVINCIALE DI BOLZANO– in persona del segretario provinciale pro tempore Bozzolan Adriano – con sede in Bolzano, via Ada Buffulini 4, con l'avv. Francesco Dagostin del Foro di Bolzano, – proc. e dom. in Bolzano – Via Roma 7 giusta delega a margine del ricorso depositato il 15.03.2012

ricorrente

contro

Banca popolare dell'Alto Adige, in persona del vice presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Arno Eisendle, , rappresentata e difesa, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione depositata il 2.5.2012 dagli avv.ti Claudio Damoli, Lorenzo Cantone e Chiara Boscarolli, tutti proc. e quest'ultima anche dom, in Bolzano C.so Italia 20

convenuta

in punto: ricorso ex art.28 L.300/70

conclusioni

di parte ricorrente:

“Ogni contraria domanda ed eccezione respinta

Accertato che la condotta datoriale così come descritta in parte narrativa integra condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, disporsi i conseguenti provvedimenti repressivi

ed inibitori, ordinando alla convenuta di interrompere l'attività come sopra denunciata e , conseguentemente, di rimuovere senza indugio il software applicativo Abacus, nonché il software applicativo "Monitoring", dal proprio sistema informativo e/o dalle postazioni dei dipendenti sulle quali sia stato installato.

Con piena vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;

di parte convenuta:

“in via preliminare: accertarsi l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo a parte ricorrente, e la carenza del requisito di attualità della condotta, allo stato degli atti, per le ragioni esposte in memoria, e conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità e infondatezza del ricorso avversario.

Nel merito: previo accertamento della piena legittimità del comportamento aziendale e della non antisindacalità dello stesso, per le ragioni esposte in memoria, respingersi integralmente le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato il 15.03.2012 la UILCA – Segreteria provinciale di Bolzano conveniva in giudizio la Banca Popolare dell'Alto Adige innanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta e la rimozione degli effetti pregiudizievoli della stessa.

La condotta che a dire di parte ricorrente integra gli estremi del comportamento antisindacale consiste nell'installazione da parte

della Banca del software Abacus (un applicativo che raccoglie i dati inseriti in rete dai consulenti di sportello addetti alla vendita dei contratti bancari) e della sua componente Monitoring (che ordina ed elabora i dati), che consentirebbero il controllo a distanza dei dipendenti, senza previo accordo con le RSA.

Con memoria depositata in data 2.5.2012 si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Banca evidenziava che l'introduzione del software Abacus aveva esclusive finalità statistiche e commerciali, ovvero il controllo sulle performance dei prodotti e non dei dipendenti e che sia l'applicativo Abacus come il componente Monitoring non costituivano affatto impianto od apparecchiatura di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

All'udienza del 4.5.2012 il giudice, sentite le parti e assunte le informazioni ritenute necessarie al fine della decisione, si riservava la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### Premessa

Come è stato autorevolmente osservato, il legislatore, dopo avere attribuito valore costituzionale al principio della libertà sindacale e al diritto di sciopero (artt. 39 e 40 Cost.), ha anche predisposto a loro tutela una particolare azione giudiziaria per la repressione della condotta antisindacale all'art. 28 Statuto dei lavoratori.

La condotta antisindacale consiste, secondo la citata disposizione, nel comportamento del datore di lavoro diretto *“ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del*

*diritto di sciopero*". Di questo comportamento non vengono specificate le caratteristiche strutturali. A tale ultimo riguardo è stato infatti osservato che la norma fornisce una definizione non analitica, ma teleologica della condotta, in altri termini qualifica antisindacale non una determinata condotta in base alle sue modalità esteriori, ma qualsiasi condotta diretta ad un determinato risultato, diretta cioè ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.

L'ampia lettera della legge fa ritenere dunque che qualsiasi condotta idonea a ledere i beni indicati debba essere considerata antisindacale, sia che si tratti di condotta diretta esclusivamente ad impedire l'attività sindacale, sia che si tratti di condotta in astratto legittima, ma in concreto lesiva degli anzidetti diritti.

Per quanto riguarda l'elemento intenzionale, la giurisprudenza più accorta, alla quale lo scrivente aderisce, ritiene che la sua sussistenza non sia né necessaria, né sufficiente (S.U. 5295 del 12.06.1997), sia con riferimento alle condotte previste espressamente dalla legge come antisindacali, sia con riferimento ai casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti, appaia, nelle circostanze concrete, oggettivamente idoneo, nel risultato, a limitare la libertà sindacale.

#### Merito

#### Fatto

E' pacifico che a fine anno 2011/inizio 2012 la Banca ha adottato il software denominato Abacus, ovvero un applicativo che raccoglie i dati inseriti in rete dai consulenti di sportello addetti alla vendita dei



contratti bancari, con la sua componente Monitoring, che coordina ed elabora i dati.


Dalle dichiarazioni assunte dagli informatori è emerso che:

- a) Abacus è stato installato per soddisfare una richiesta della rete commerciale, ovvero la richiesta di “trovare un sistema più semplice rispetto al passato per registrare tutte le vendite, estinzioni e relative motivazioni” (cfr. dichiarazione Georg Mairamtinkof);
- b) prima dell'introduzione del suddetto software, i dati venivano forniti alla sede centrale dalle filiali secondo diverse modalità: “c'erano registrazioni a mano da parte dei singoli collaboratori; poi c'erano dei sistemi in Excell e poi c'era anche un ulteriore sistema di data base a livello di filiali che poteva effettuare qualsiasi tipo di registrazione” (cfr. dichiarazione Georg Mairamtinkof);
- c) con l'introduzione di Abacus i dati vengono inseriti tutti in un unico data base aziendale, per essere dallo stesso elaborati ed assemblati automaticamente.

Sempre dalle informazioni assunte in udienza è emerso che il software Abacus consente l'inserimento dei dati relativi alle operazioni eseguite (vendite / estinzioni) in qualsiasi momento della giornata, sia nell'immediatezza che a fine giornata.

Con la circolare sub doc.9 di parte convenuta, emanata a gennaio 2012 ed attualmente in vigore sub punto 3) l'azienda ha chiarito che:

*“l'Applicativo Abacus – inserimento è accessibile a tutti i collaboratori della rete commerciale. Vi sono elencati tutti i prodotti counter ed alcuni prodotti strategici (diversi tra le singole sedi). Il collaboratore preme il pulsante + a vendita conclusa o sul pulsante – in caso di*



*estinzione di un determinato prodotto. E' inoltre possibile inserire un breve commento nell'apposito campo. Il commento viene salvato cliccando sull'icona "salva".*

*L'applicativo Abacus – conferma dati è accessibile a tutti i titolari e vice. A fine giornata il titolare, o il vice in assenza del titolare, confermano i dati aggregati della filiale cliccando sul pulsante "confermare i dati".*

*Ogni collaboratore può selezionare un lasso temporale (settimana o mese precedente etc. etc.); può visualizzare i propri dati, nonché i dati aggregati della propria unità organizzativa, non però i dati di singoli colleghi.*

*Il preposto, analogamente a quanto generalmente è previsto, può visualizzare i dati relativi ai suoi collaboratori".*

Sempre in fase di sommaria istruttoria è poi emerso che Abacus memorizza, oltre ai dati relativi alle operazioni compiute dagli addetti, anche il nominativo dell'operatore (cfr. dichiarazione Georg Mairamtinkof)

#### Motivazione

L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che al primo comma vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (controllo intenzionale), mitiga, nel secondo comma, tale divieto, consentendo al datore di lavoro l'installazione di detti impianti e apparecchiature che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro (controllo preterintenzionale).

Nel caso di "controllo preterintenzionale" perché la strumentazione

sia legittimamente installata deve esserci un accordo con le RSA, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna, o, ancora, in difetto di intesa, una autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro.


La finalità perseguita dalla norma è quella di contenere le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera interna della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore, sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana".

Stando così le cose, appare di tutta evidenza che l'installazione del software Abacus con la componente Monitoring, attesa la indubbia finalità di monitorare le performance dei prodotti, sicuramente non appartiene ai "controlli intenzionali".

A ben vedere, peraltro, il software in questione va ricondotto alla tipologia dei "controlli preterintenzionali", in considerazione delle potenzialità di controllo a distanza che lo caratterizzano.

Al di là delle esigenze "organizzative" "produttive" "commerciali" che hanno indotto la convenuta ad installare il software per cui è causa (da individuare nell'esigenza di monitorare giornalmente le performance dei prodotti), non può infatti negarsi che Abacus consenta un controllo a distanza dei lavoratori.

Gli informatori hanno infatti chiarito che Abacus consente l'inserimento a operazione completata dei relativi dati nel sistema, comprensivi del nominativo del collaboratore che vi ha provveduto;



la circolare parla di “inserimento dati” da parte del collaboratore della rete commerciale “a vendita conclusa” o “in caso di estinzione di un determinato prodotto” e specifica solo con riferimento alla “conferma dati” da parte del titolare che quest’ultima deve avvenire a “fine giornata”.

Da quanto sin qui esposto appare di tutta evidenza che, in assenza di un sistema che preveda la possibilità:

- a) di inserire i dati relativi alle operazioni effettuate da parte dei collaboratori della rete commerciale solo a fine giornata e soprattutto;
- b) di inserire solo il dato relativo all’operazione ed al prodotto e non al nominativo dell’impiegato che ha effettuato l’operazione commerciale,

Abacus va necessariamente ricondotto alla tipologia dei controlli cd. “preterintenzionali”, siccome consente al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa, durante la prestazione lavorativa, l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento.

Non v’è dubbio che il software Abacus sia una banca dati aziendale che ha sostituito le singole banche dati delle filiali, che soddisfi esigenze organizzative e produttive, ma è altrettanto chiaro che – per le ragioni esposte – consente un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Tanto premesso, andrà dichiarata l’antisindacalità della condotta della Banca, che ha installato il software Abacus, senza seguire la descritta procedura di cui all’art.4 St. Lav..

.....

Per ciò che concerne le spese, vengono poste a carico di parte convenuta, soccombente.

**p.q.m.**

il Giudice

accerta e dichiara

che la condotta datoriale consistita nell'installazione del software Abacus (e componente Monitoring) integra una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e

ordina

alla convenuta di rimuovere senza indugio il software Abacus (e componente "Monitoring") dal proprio sistema informativo e/o dalle postazioni dei dipendenti sulle quali sia stato installato;

condanna

la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 1.400,00.- di cui euro 600,00 per diritti, 600,00 per onorari, il resto per 12,5% spese generali e spese vive.

Si comunichi.

Così deciso in Bolzano 4.5.2012

Il Funzionario giudiziario  
Der leitende Verwaltungsbeamte  
Paul Roman



Il Giudice  
(dott.ssa Eliana Marchesini)

TRIBUNALE DI BOLZANO  
LANDESGERICHT BOZEN  
depositato in cancelleria  
In der Kanzlei hinterlegt am

08 MAG. 2012  
Il Funzionario giudiziario  
Der leitende Verwaltungsbeamte  
Paul Roman

08 MAG. 2012